

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI TARANTO
COMUNE DI GINOSA

**IMPIANTO DI TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE
DI RIFIUTI PLASTICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

*Procedura di VIA, ai sensi degli artt. 23-24-24bis-25 del D.Lgs. 152/2006,
art. 216 c.27 del D.Lgs. 50/2016, artt. 165 e 183 del D.Lgs. 163/2006*

MS04

**VERIFICA SUSSISTENZA OBBLIGO
RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

COMMITTENTE:



ECOLOGISTIC S.p.A.
Contrada Girifalco, SN
GINOSA (TA) - 74013

ELABORATO DA:



ATECH
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via Caduti di Nassiriya, 55
70124 Bari

pec: atechsrl@legalmail.it



Dott. Ing. Alessandro Antezza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 10743

Visto:

il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Grazio Licario
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 4985



EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	Novembre 2023	A.C.	A.A.	O.T.	Elaborato Descrittivo

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO	6
3. PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI	9
3.1 FASE 1 – VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE	9
3.2 FASE 2 – VALUTAZIONE DEL VALORE SOGLIA	11
3.3 FASE 3 – VALUTAZIONE POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE	13
3.4 RISULTATO DELL'ANALISI PER L'ATTIVITA' ESISTENTE	17
4. CONCLUSIONE DELLA VERIFICA	18

1. PREMESSA

La presente relazione di *verifica della sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento* è stata redatta nell'ambito della **richiesta di una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** in possesso della **Società Ecologic S.p.A.**, P.IVA 02682630732 (già Logistic & Trade S.r.l., giusta cambio di denominazione societaria, nota Regione Puglia prot. 7768 del 26/06/2020), con sede operativa in Contrada Girifalco s.n. nel Comune di Ginosola (TA).

L'impianto esistente è preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non, ed è dotato di un provvedimento di PAUR rilasciato dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali con **D.D. n. 225 del 20/09/2019** che comprende le seguenti autorizzazioni:

- Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs.152/06);
- Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (artt. 89, comma lett. B.2 e artt.91 delle NTA del PPTR);
- Parere Igienico Sanitario ASL;
- Nulla osta del Comando Provinciale VVFF di Taranto.

Suddetto provvedimento è stato, in seguito, modificato dalla **D.D. n. 369 del 10/09/2021** e successivamente dalla **D.D. n. 146 del 28/04/2022**, relative a modifiche progettuali orientate ad una migliore redistribuzione del layout impiantistico in assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi.

La presente istanza di modifica sostanziale, il proponente richiede, **senza che vi siano modifiche ai quantitativi massimi e alle attività già autorizzate**, la realizzazione dei seguenti interventi:

- **Potenziamento della linea di riciclo esistente, autorizzata ed attualmente in esercizio, preposta alla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla**



raccolta differenziata, per la produzione di MPS da destinare alla produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e di altri manufatti in plastica.

- **Ampliamento della superficie dell'installazione industriale, con annessa realizzazione di un nuovo capannone destinato in via esclusiva all'aumento della capacità produttiva industriale attraverso la lavorazione delle sole Materie Prime Secondarie finalizzata alla produzione di prodotti finiti.**
- **Installazione di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo alimentata da parte delle MPS prodotte (CSS Combustibile), derivanti esclusivamente dallo stesso impianto di produzione, caratterizzata da una potenza di 90 MW termici e 20 MW elettrici.**

I sopracitati interventi proposti comportano un **ampliamento di superficie dell'impianto e l'inserimento di un ulteriore punto emissivo dovuto all'installazione della centrale termoelettrica**, e pertanto, implicherebbero un inquadramento, del presente progetto, come **Modifica Sostanziale** della Determina Autorizzativa, secondo le modalità indicate dalla DGRP n.648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*".

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 104 del 15/04/2019 ha adottato il regolamento che, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *v-bis*), del medesimo decreto legislativo.

L'Obbligo di presentazione della relazione di riferimento (art. 3) è riferito a:

1. Ai sensi dell'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata la relazione di riferimento relativa:

- a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1,3,4 e 5;*

- b) *agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;*
- c) *alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4.*

L'impianto in esame non rientra tra quelli di cui all'art. 3 per i quali vige l'obbligo della Relazione di riferimento, in quanto la centrale termoelettrica avrà una potenza termica pari a 90 MW.

Per gli altri impianti soggetti ad una Autorizzazione Integrata Ambientale è obbligatoria la Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, secondo quanto previsto all'art. 4 del D.M.A.T.T.M. n. 95 del 15 aprile 2019.

In particolare:

1. *Fuori dai casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento è verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1. È fatta salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento.*

2. *Se all'esito della verifica di cui al comma 1 emerge l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all' Autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

3. *Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta all'Autorità competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale: una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

4. *In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorità competente quali parti integranti*

Elaborato: **Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della**

Relazione di Riferimento

Rev. 0 – Novembre 2023

Pagina 4 di 18



della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pertanto la presente relazione riporta gli esiti delle verifiche di cui all'Allegato 1 del DMA n. 104 del 15/04/2019.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

L'area interessata dal progetto è interamente compresa nel territorio comunale di Ginosa (TA), a 1,3 km dal confine del Comune di Castellaneta e da più di 6 km dall'agglomerato urbano del comune di Ginosa.

L'insediamento industriale oggetto della presente relazione è riportato nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n. 117 del Comune di Ginosa, ex p.lla 287, categoria D/1.

Gli interventi proposti, oggetto della presente valutazione ambientale, si collocano tutti all'interno di suddetta area ubicata nell'agro del Comune di Ginosa S.P. n. 9, in parte in zona D/7 "zona produttiva per attività secondarie per l'industria" e in parte in zona agricola E, secondo il vigente Piano Regolatore Generale comunale.




Figura 2-1: Inquadramento territoriale del sito di intervento

La Centrale Termoelettrica sarà installata all'interno del lotto esistente, ed inserita in una struttura che verrà adeguata per il corretto funzionamento dell'impianto.

Come accennato nei capitoli precedenti, il layout di progetto prevede un'area di ampliamento che si svilupperà a Nord-Est del confine attuale di impianto, destinato esclusivamente ad attività legate alla gestione delle MPS.

Il lotto di ampliamento, ricadente in zona agricola E, è individuato catastalmente Al Foglio 117 ed interesserà le seguenti p.lle:



Nell'immagine seguente viene illustrata la nuova configurazione impiantistica: in rosso vengono rappresentate le strutture esistenti che ospiteranno la centrale termoelettrica, posizionate all'interno del perimetro attuale dell'impianto (indicato in giallo), ed in ciano viene evidenziata tutta l'area di ampliamento che sarà dedicata alle attività relative alla gestione delle MPS.



Figura 2-2: Indicazione planimetrica degli interventi

3. PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI

Ai sensi dell'Allegato 1 del DMA n. 104 del 15/04/2019, al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti deve essere effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti fasi:

- **Fase 1:** nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;
- **Fase 2:** nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
- **Fase 3:** nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.

All'esito della Fase 3, se risulta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con ciò verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze.

3.1 FASE 1 – VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

Riguardo alla definizione di "sostanze pericolose", oggetto degli obblighi correlati alla relazione di riferimento, sono le sostanze e le miscele così definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera v-octies, del D.Lgs. 152/06, e poi individuate quali "pertinenti" ai sensi dell'allegato 1, punto 1, del DM 272/2014. Tale definizione di "sostanze pericolose", del tutto in linea con quella comunitaria, fa esplicito riferimento al regolamento REACH, e in particolare all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e non è pertanto applicabile ai rifiuti.



Pertanto, considerato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento, anche per evitare di determinare rischi per l'acqua e il suolo, e che per gli impianti di gestione rifiuti sono previste specifiche garanzie fideiussorie anche ai fini del ripristino ambientale, gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione alla gestione dei rifiuti.

Conseguentemente per gli impianti di gestione rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza di rifiuti.

L'intervento in oggetto potrebbe estensivamente rientrare tra gli impianti di gestione rifiuti con presenza di sostanze pericolose pertinenti.

Nel dettaglio, le materie prime utilizzate nell'impianto sono le seguenti:

DENOMINAZIONE	FASE DI UTILIZZO	STATO FISICO	CONSUMO [tonn]
GASOLIO	SERBATOIO PER AUTOTRAZIONE E ALIMENTAZIONE GRUPPO ELETTROGENO	LIQUIDO	l/anno
OLIO MOTORE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINARI	LIQUIDO	l/anno
GRASSO LUBRIFICANTE	INGRASSAGGIO MACCHINARI	SOLIDO	kg/anno
OLIO IDRAULICO	MANUTENZIONE CENTRALINE IDRAULICHE	LIQUIDO	l/anno
GLICOLE ETILENICO	RAFFREDDAMENTO PRESSE	LIQUIDO	l/anno
DETERGENTI	PULIZIA	LIQUIDO	l/anno

Per quanto riguarda gli oli e i grassi, questi si riferiscono ai quantitativi contenuti all'interno degli automezzi, mentre i detergenti per la pulizia sono stoccati all'interno del capannone in apposito stanzino dedicato. Il glicole etilenico viene utilizzato nel sistema di raffreddamento delle presse.

Sul piazzale è presente, inoltre, un serbatoio di gasolio fuori terra dotato di bacino di contenimento di opportune dimensioni realizzato in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, utilizzato per alimentare i veicoli aziendali.

Si tenga conto che, ai sensi del citato Regolamento, all'art. 1 comma 3, *"i rifiuti quali definiti nella Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento". La circolare n.12422 del 17/06/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha confermato che "i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento" e che "per gli impianti di gestione dei rifiuti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di olii lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto)".*

Dalla analisi precedentemente riportata si evince come l'installazione usa sostanze pericolose individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, anche se le sostanze, usate non determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

Alla luce di questo primo risultato si passa alla fase 2.

3.2 FASE 2 – VALUTAZIONE DEL VALORE SOGLIA

Secondo il DMA 104/2019, nella Fase 2, per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le massime quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità, come individuate in tabella 1, presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio più gravoso.



Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità è raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1.

Nel caso in esame si riportano le quantità usate nella tabella seguente:

<u>Materie prime</u>	<u>Classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008</u>	<u>Codici di classe e di categoria di pericolo¹</u>	<u>Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)</u>
Gasolio	H226	-	L'impianto è dotato di un serbatoio di stoccaggio per il rifornimento dei mezzi interni (Volume di 9.000 litri)
	H304	2	
	H315	2	
	H332	4	
	H351	1	
	H373	-	
	H411	2	
Glicole Etilenico	H302	4	Il glicole etilenico non viene stoccato in impianto. Viene acquistato all'occorrenza e immesso direttamente in circolo all'interno dei macchinare.
	H373	2	

Tabella 1

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm³/anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

1 *

1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
3. Sostanze tossiche per l'uomo
4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente



Elaborato: **Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento**

Rev. 0 – Novembre 2023

Pagina 12 di 18

Il gasolio stoccato in impianto per il rifornimento interno dei mezzi, risulta essere composto da miscele. La miscela di gasolio contiene concentrazioni variabili di gasoli e cheroseni in quantità variabili. Si considera quindi, cautelativamente, che le soglie siano da riferirsi alla miscela e non alle singole sostanze pericolose in essa contenute.

Il glicole etilenico è il componente principale dell'antigelo nei sistemi HVAC e automobilistici. Il glicole come alcol è un liquido incolore con un'elevata viscosità e un sapore dolce. Per le sue proprietà, il glicole etilenico è un componente popolare dei refrigeranti per motori a combustione interna. Il compito principale del liquido di raffreddamento è raccogliere efficacemente l'energia termica dal motore e dissiparla nell'ambiente attraverso il radiatore.

Si precisa che il glicole viene utilizzato nei sistemi di raffreddamento delle presse, ubicate all'interno dei capannoni di lavorazione. Non viene stoccato in impianto ma all'occorrenza viene acquistato e subito immesso in circolo all'interno nei macchinari.

In maniera preventiva, quindi, si passa alla terza fase della procedura, considerando esclusivamente il **gasolio** come *sostanza pericolosa pertinente*.

3.3 FASE 3 – VALUTAZIONE POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE

Il DMA 104/2019 prevede che, nel caso di superamento del valore soglia come si è verificato nel caso in esame, *per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui alla tabella 1, si effettua una valutazione circa la possibilità di contaminazione.*

Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- 1) le proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose (a titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore);*
- 2) le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla soggiacenza della falda;*



3) *l'eventuale avvenuta adozione di misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità e luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni, ecc.) a protezione del suolo e delle acque sotterranee.*

Se al termine della predetta Fase 3 emerge che vi è l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate "pertinenti" e pertanto si intende con ciò verificata la sussistenza dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di riferimento.

Quindi, per ciascuna sostanza che ha determinato e/o concorso a determinare il superamento viene effettuata una valutazione della reale possibilità di contaminazione.

1) I prodotti pericolosi considerati, gasolio e glicole etilenico, sono acquistati e stoccati idoneamente in impianto, per uso interno.

⇒ Il **gasolio** è un combustibile utilizzato per il funzionamento dei mezzi di movimentazione dei rifiuti. È una miscela complessa di idrocarburi, ottenuta per distillazione e raffinazione del petrolio grezzo.

In caso di dispersione nell'ambiente, "i costituenti più volatili del prodotto evaporano nell'atmosfera, dove subiscono rapidi processi di degradazione e favoriscono la formazione di smog fotochimico.

La parte rimanente è da considerare "inerentemente" ma non "prontamente" biodegradabile: può, pertanto, risultare moderatamente persistente, particolarmente in condizioni anaerobiche. Alcuni dei composti chimici potenzialmente presenti hanno un potenziale di bio-accumulazione e risultano dannosi per gli organismi acquatici. Non sono disponibili dati specifici di ecotossicità.

2) Premesso che il serbatoio di gasolio non poggia direttamente sul terreno ma su una superficie impermeabilizzata, si riportano di seguito le caratteristiche geologiche-idrogeologiche generali del sito:

- l'area si colloca lungo il margine sud-orientale della struttura tettonica "Fossa Bradanica", un'ampia depressione originatasi fra la catena appenninica e l'avampese murgiano;
- lo schema stratigrafico risulta costituito da formazione di calcari e calcari dolomitici, depositi calcarenitici in parte sottostanti ad argille subappennine, e sabbie calcareo-quarzose, sovrastati da depositi marini sabbioso-conglomeratici;
- l'analisi geomorfologica dell'area evidenzia una generale stabilità della stessa, e visto l'assetto degli strati rocciosi e le pendenze degli stessi, si escludono dissesti e attività franose;
- la permeabilità è dovuta alla fessurazione e al carsismo dei calcari, in cui il movimento dell'acqua gravifica avviene attraverso una rete di drenaggio delle acque. È presente un acquifero superiore ed uno inferiore. Il superiore ad una profondità compresa fra 20 e 45 m dal p.c.; l'inferiore ad una profondità di circa 350 m dal p.c.

3) Nell'impianto, il gasolio è stoccato all'interno di un serbatoio a tenuta idoneo al suo contenimento e adatto al rifornimento dei mezzi. Tale serbatoio è installato sul piazzale e quindi su superficie impermeabilizzata.

Nelle vicinanze del serbatoio sono presenti i dispositivi antincendio (come previsto da norma di riferimento) e materiale assorbente per l'eventuale assorbimento di accidentale sversamento dal serbatoio.

La tabella seguente mostra le indicazioni dei pericoli a cui un operatore può essere soggetto per contatto, ingestione accidentale, esposizione prolungata al gasolio.

Individuazione dei pericoli	
Irritante	
Inflammabile	
Dannoso per l'ambiente	
Cancerogeno, mutageno	

Per lo stoccaggio per rifornimento di carburante installato nell'impianto sono inoltre individuate le condizioni di emergenza, ovvero "condizioni che si manifestano in modo improvviso ed imprevedibile (es. calamità naturali, malfunzionamenti o guasti agli impianti, sversamenti accidentali, etc.)". I principali scenari di emergenza che potrebbero verificarsi sono riportati in tabella seguente.

DETERMINANTE	PRESSIONE	STATO	IMPATTO	RISPOSTA PREVENTIVA	RISPOSTA POST-EVENTO
Svolgimento delle attività di recupero	Sversamento accidentale di sostanze liquide (ad es. gasolio)	Qualità acqua di falda, suolo e sottosuolo	Contaminazione falda, suolo e sottosuolo	- Misure di prevenzione e sorveglianza - Formazione e simulazioni	Procedura di emergenza

Il controllo visivo del serbatoio, nonché la registrazione dei prelievi e consumi di gasolio, permette oltremodo l'individuazione di eventuali perdite dal serbatoio.

Il piano d'intervento da attuare in caso di dispersione accidentale di liquidi nell'ambiente:

- a) Rimuovere immediatamente la causa dello sversamento.
- b) Confinare lo sversamento facendo ricorso a materiale assorbente (sabbia o assorbenti chimici adeguati).

- c) In caso di sversamento su piazzale asfaltato, impedire che il liquido raggiunga tombini o la fogna.
- d) Nel caso in cui il liquido abbia già raggiunto il sistema fognario, bloccare il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, in modo da impedire lo scarico nel corpo idrico ricettore. Provvedere, quindi, all'estrazione dell'acqua presente nell'impianto di prima pioggia, alla sua analisi di classificazione ed al suo smaltimento.
- e) Raccogliere e smaltire il materiale assorbente contaminato, previa caratterizzazione analitica.
- f) Asportare lo strato di terreno interessato dalla contaminazione e smaltirlo previa caratterizzazione analitica.
- g) Svolgere dei campionamenti del terreno per accertarne e certificarne l'avvenuta bonifica.

Si tenga comunque presente che il bacino di contenimento su cui è poggiato il serbatoio garantisce la raccolta dell'eventuale fuoriuscita di gasolio.

3.4 RISULTATO DELL'ANALISI PER L'ATTIVITA' ESISTENTE

Le sostanze pericolose utilizzate (gasolio) sono contenute in apposito serbatoio e utilizzate in modo da azzerare il contatto con l'operatore. Sono previsti sistemi di controllo e verifica per accertare eventuali perdite, misure di sicurezza, contenimento e emergenza per annullare il rischio di contaminazione da sversamento.

Il personale è formato e addestrato all'utilizzo di queste sostanze al fine di evitare ogni possibile rischio di contaminazione. Essi sono informati circa le azioni da intraprendere a riguardo di eventuali sversamenti e saranno addestrati all'utilizzo di materiale assorbente per il relativo contenimento.

Non esiste, quindi, il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo.

4. CONCLUSIONE DELLA VERIFICA

A conclusione della valutazione della possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee, in considerazione della valutazione delle caratteristiche dell'impianto (impermeabilizzazione, confinamento in serbatoi, ecc.) si ritiene ragionevolmente che non esista la possibilità di contaminazione dovuta alla presenza delle sostanze pericolose, per tipologia e quantità, che verranno utilizzate nell'impianto, sia nella configurazione attuale che in quella di progetto.

Di conseguenza, **non occorre la redazione della relazione di riferimento per tale installazione.**